



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 74

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 13 aprile 2023

I N D I C E

Commissioni congiunte

4^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 6

Plenaria (pomeridiana) » 7

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 17

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 33

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 44

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Plenaria » 51

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) » 52

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria » 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	55
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	56

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	57
---	-------------	----

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 13 aprile 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 17,10

*INCONTRO INFORMALE CON IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA DESIGNATO, VINCENZO CELESTE*

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Giovedì 13 aprile 2023

Plenaria

51^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti gli emendamenti preannunciati dal Governo al disegno di legge n. 591 (decreto-legge n. 20 del 2023 – ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare). Pertanto, propone di riprendere i lavori nella seduta già convocata per le ore 14 di oggi, nella quale si potrà prendere atto degli emendamenti eventualmente depositati nel frattempo dal Governo e fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. Inoltre, si potrà proseguire l'esame del disegno di legge n. 632 (decreto-legge n. 16 del 2023 – protezione temporanea persone provenienti da Ucraina), per la votazione del mandato al relatore, subordinatamente all'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

*SULLA NOMINA DEL PROFESSOR BLANGIARDO A PRESIDENTE DELL'ISTAT
(ATTO N. 4)*

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel ricordare che sono scaduti i termini per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a presidente dell'ISTAT, chiede di sapere se, sul piano formale, egli resti nella pienezza dei poteri fino alla nomina del successore.

Il PRESIDENTE ritiene che, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, il presidente Blangiardo resti in carica, sia pure in *pro-rogatio*. Tuttavia, si riserva di acquisire per le vie brevi dal Governo elementi informativi circa la richiesta avanzata.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) rileva che la richiesta di una maggioranza qualificata per la nomina del presidente dell'ISTAT non può rappresentare un pretesto per prorogarne *sine die* la permanenza in carica, qualora non si riesca a raggiungere il necessario consenso.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), preso atto del dato politico che sulla proposta di conferma del professor Blangiardo a presidente dell'ISTAT non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione, auspica che il Governo formuli una nuova proposta di designazione.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

52^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dell'11 aprile scorso, è stata completata la votazione degli emendamenti.

Comunica che la Commissione bilancio e la Commissione per le politiche dell'Unione europea hanno espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 12 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/591/12/1 (già em. 3.0.2) e G/591/13/1 (già em. 1.13), pubblicati in allegato.

Il sottosegretario MOLTENI deposita l'emendamento 5.0.100 (pubblicato in allegato). Annuncia che a breve sarà presentato un ulteriore emendamento d'iniziativa governativa.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 15 di domani, venerdì 14 aprile, il termine per i subemendamenti all'emendamento 5.0.100 del Governo. Qualora il secondo emendamento fosse presentato oltre le ore 15,30 di oggi, il termine per i subemendamenti ad esso relativi sarà fissato entro le 24 ore successive.

Propone quindi di riprendere i lavori lunedì 17 aprile, in una seduta da convocare alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 591

(al testo del decreto-legge)

G/591/12/1 (già 3.0.2)

GELMINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

premesso che

moltissimi cittadini russi corrono seri rischi di discriminazione, persecuzione e violenze in particolare:

- a) per essersi sottratti agli obblighi militari;
- b) per l'appartenenza a organizzazioni politiche, sociali e culturali giudicate estremiste e qualificate come illegali da parte della Federazione russa;
- c) per il fatto di essere accusati di violazione degli articoli del codice penale che colpiscono il dissenso politico, accusando i dissenzienti di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico e di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, di diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate, di «propaganda gay» e di partecipazione a manifestazioni non autorizzate.

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie per assicurare che i permessi rilasciati in favore di cittadini della Federazione russa soggiornanti in Italia, in scadenza o comunque scaduti dopo il 24 febbraio 2022, siano rinnovati fino al 30 giugno 2024, quando i titolari dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa, fatti salvi i casi più gravi in cui ricorrano i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale, nonché per garantire il nulla osta al lavoro subordinato e al lavoro stagionale ai cittadini della Federazione russa, per i quali sia stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro e che risultino già presenti sul territorio

nazionale, a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa.

G/591/13/1 (già 1.13)

DE CARLO, DELLA PORTA, LISEI, SPINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Art. 5.**5.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 5-bis.***(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)*

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia."

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le presta-

zioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12."

5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023, di euro 13.176.000 per l'anno 2024 e di euro 13.140.000 per l'anno 2025. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 35.136.000 per il triennio 2023 – 2025, si provvede:

- a) quanto ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, mediante.
- b) quanto ad euro 13.176.000 per l'anno 2024, mediante.
- c) quanto ad euro 13.140.000 per l'anno 2025, mediante.

Art. 5-*ter*.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole: "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).";

c) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-*bis*), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario."

d) al comma 2-*bis*, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-bis e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 9 e dall'articolo 1-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 9:

1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 4-*bis* è abrogato;

5) al comma 4-*ter*, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-*bis*";

c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. I cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afgano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-*quater*.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza*";

b) al comma 1:

1) la lettera *e*) è soppressa;

2) conseguentemente, alla lettera *d*), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

f) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti : "riduzione o";

2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 13 aprile 2023

Plenaria
42^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già presentato, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2023, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*).

Ricorda, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858 introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui vi rientra per esempio la tecnologia *blockchain* e, all'articolo 18, modifica la direttiva Mifid II (2014/65/UE) introducendo nella definizione di «strumento finanziario» anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT. Il regolamento stabilisce quindi che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023.

Il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda infine, le osservazioni indirizzate alla Commissione di merito, relative alle definizioni di cui all'articolo 1, nonché alla necessità di coordinamento tra gli articoli 9 e 11, e tra l'articolo 19 e l'articolo 1, lettere *j*) e *l*), e relative alla durata triennale del regime pilota del regolamento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTÀ (*Fdi*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già presentato, sul disegno di legge in titolo, relativo alla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente.

Ricorda, in particolare, le osservazioni indirizzate alla Commissione di merito, relative all'articolo 14 sull'indicazione obbligatoria di «pane di produzione non interamente italiana», all'articolo 15 sull'indicazione facoltativa di pane «*Made in Italy* 100 per cento», all'articolo 20 sulla comunicazione alla Commissione europea della normativa quale regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, e all'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando la pertinente normativa europea.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), nel preannunciare la presentazione di emendamenti in sede di Commissione di merito, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (n. COM (2023) 31 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 5, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione, integrato con un periodo in cui si tiene conto dell'osservazione espressa dal senatore Lorefice, in merito all'utilizzo delle «tracce digitali» riguardanti la persona, ai fini della determinazione della dimora abituale. Al riguardo, la Relatrice propone di affermare la necessità di «esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725».

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (*Doc. XVIII-bis*, n. 5), pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore senatore Scurria, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina. Dà, inoltre, conto degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Ricorda, in particolare, che la protezione temporanea, prevista dalla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, è una procedura di carattere eccezionale, utilizzata per la prima volta il 4 marzo 2022, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2001/55/CE. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

In attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.

Il Presidente ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (n. COM (2022) 677 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, ricorda che nella giornata di ieri si è tenuta una serie di audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza. Svolge quindi una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, per dare conto della relazione del Governo.

Si sofferma quindi sulla relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 3 aprile 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si svolgono alcune considerazioni, anche critiche, in merito alla proposta in esame, tenendo anche conto delle osservazioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In primo luogo, alla luce degli obiettivi prioritari e di numerose disposizioni di natura strettamente ambientale, secondo il Governo appare

necessario verificare l'opportunità, già sostenuta in Consiglio nelle fasi iniziali del negoziato, dell'introduzione della doppia base giuridica ambiente e mercato interno. La base giuridica 'ambiente' consentirebbe agli Stati membri che lo volessero di applicare requisiti più ambiziosi e di beneficiare di una maggiore flessibilità nella definizione delle misure di attuazione delle norme europee.

In secondo luogo, la relazione dà conto del fatto che la scelta di un regolamento anziché di una direttiva è fortemente contestata da alcuni Stati membri, che la considerano contraria al principio di sussidiarietà in quanto lo strumento della direttiva consente agli Stati membri di definire a livello nazionale le misure più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* definiti dalle norme europee, tenendo conto delle peculiarità nazionali e consentendo agli Stati più avanzati di perseguire una politica ambiziosa per quanto riguarda la gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio, mantenendo i sistemi esistenti che già hanno dimostrato la loro efficacia.

In terzo luogo, come indicato dalla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea, gli obblighi e requisiti previsti dalla proposta di regolamento verranno introdotti in maniera graduale. Tuttavia, ciò non appare sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto dei termini molto stringenti imposti per l'entrata in vigore della nuova disciplina e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento. A fronte di *target* e misure molto vincolanti, la valutazione degli impatti della riforma proposta, sia in termini economici sia in termini ambientali, appare carente e non sufficientemente basata su dati scientifici. La proposta non sembra garantire che l'armonizzazione prospettata consentirà la *just transition* verso modelli più sostenibili di produzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In quarto luogo, ferma restando la grande rilevanza della normativa proposta dalla Commissione, che concretizza importanti impegni assunti con il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare e obiettivi del *Green Deal* europeo, la valutazione dell'impatto delle norme e misure proposte appare tuttavia carente considerati gli importanti risvolti dal punto di vista socio-economico.

In quinto luogo, appare critica la previsione di molteplici atti delegati con i quali la Commissione disciplinerà in un secondo momento aspetti determinanti previsti dal regolamento, non garantendo in questo modo un'adequata partecipazione degli Stati membri al processo decisionale.

In sesto luogo, la proposta di regolamento presenta alcune criticità in ragione del coordinamento con altre discipline comunitarie. Andrebbe chiarito meglio il rapporto con la disciplina dettata dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto riguarda le disposizioni relative ai rifiuti di imballaggio e soprattutto con la disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che è modificata e integrata soltanto parzialmente nella proposta di regolamento.

La relazione si sofferma inoltre su ulteriori criticità per il sistema italiano: i) l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale per alcune tipologie di rifiuto di imballaggi (bottiglie per bevande in PET con capacità fino a tre litri e lattine in alluminio per bevande con capacità fino a tre litri) nonché l'impegno ad adoperarsi per la costituzione di analoghi sistemi di deposito cauzionale per il riutilizzo di imballaggi; ii) la previsione di elevati obiettivi di riutilizzo, senza concedere alternative per gli Stati membri – come l'Italia – che hanno elevati tassi di riciclo, metterebbe fuori mercato imballaggi sicuri e riciclabili ed escluderebbe soluzioni, materiali e tecnologie sulle quali si è già investito molto, con costi economici insostenibili per il rifacimento di intere filiere di gestione dei rifiuti e l'adeguamento delle linee di produzione; iii) particolarmente preoccupante è la previsione di restrizioni di mercato per determinati formati di imballaggio monouso che impatterebbe molto pesantemente alcune filiere come l'agroalimentare nelle quali, in alcuni casi, gli imballaggi monouso sono fondamentali per la protezione e conservazione degli alimenti, l'informazione al consumatore, la tracciabilità e l'igiene dei prodotti, permettendone anche la commercializzazione e l'export; iv) appaiono inoltre impattanti per l'Italia le restrizioni imposte all'utilizzo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile in alternativa ad alcuni imballaggi monouso in plastica tradizionale.

La relazione dà anche conto dello studio di impatto della Commissione europea, dal quale non risulterebbero costi significativi dall'introduzione delle misure proposte. Tuttavia, i dati e le proiezioni riferite all'Italia nello Studio di impatto della Commissione europea non dimostrano sufficientemente che la riforma proposta garantirebbe una *just transition*. L'Italia è già fortemente impegnata da anni nel settore dell'economia circolare e ha un modello di gestione dei rifiuti di imballaggio che rappresenta un'eccellenza a livello europeo. Con un tasso di riciclo di oltre il 70 per cento, il nostro Paese ha raggiunto gli obiettivi posti dall'UE con 9 anni di anticipo. Il PNRR prevede, inoltre, investimenti per 2,1 miliardi di euro per migliorare ulteriormente la capacità di gestione, ammodernare gli impianti di raccolta e riciclo esistenti e svilupparne di nuovi, nonché per colmare il divario esistente tra Nord e Sud Italia. Il settore degli imballaggi conta quasi 800 mila aziende – con oltre 6,3 milioni di dipendenti e un fatturato di circa 2 mila miliardi di euro – per le quali gli impatti delle nuove disposizioni previste saranno molto significativi in termini economici e occupazionali e sottostimati dallo studio di impatto della Commissione europea.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede la possibilità di svolgere ulteriori audizioni, estendendole anche ai pertinenti soggetti istituzionali.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa alla richiesta di ulteriori audizioni, anche per approfondire gli studi che si discostano dalle proiezioni della Commissione europea sul raggiungimento in Italia di una *just transition* nel settore degli imballaggi.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) chiede di poter disporre di tutte le memorie dei soggetti auditi ieri e di quelle ulteriori che dovessero pervenire. Concorda con i contenuti riassunti dal Presidente nella relazione integrativa e ricorda che dalle audizioni è emersa anche la criticità relativa alle specificità di *packaging* della filiera farmaceutica.

Ribadisce quindi come anche dalla relazione del Governo emerge che l'Italia si colloca come Paese più virtuoso nella capacità di riciclo dei rifiuti, anticipando di 9 anni gli obiettivi posti dall'Unione europea, e come a fronte di questo dato non sia positiva una normativa che valorizzi solo il riuso penalizzando i risultati raggiunti nel riciclo dei rifiuti.

Il PRESIDENTE ricorda che le 8 settimane per la verifica del principio di sussidiarietà, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, scadranno il prossimo 25 aprile e che pertanto occorre procedere in modo molto spedito con il secondo ciclo di audizioni e con l'approvazione di una risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 605

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di techno-finanza (*FinTech*);

considerato, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858, che introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui vi rientra per esempio la tecnologia *blockchain*, all'articolo 18, introduce nella definizione di «strumento finanziario» della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023;

rilevato che il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare una più precisa corrispondenza tra i termini definiti e utilizzati nel provvedimento, con quelli del regolamento (UE) 2022/858, il quale è vigente e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, al fine di evitare la coesistenza di diciture diverse per definizioni identiche.

In particolare, la lettera *a*) definisce la «forma digitale» degli strumenti finanziari, mentre il regolamento utilizza il riferimento alla tecnologia DLT o al registro distribuito. Valuti quindi la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la medesima terminologia utilizzata dal regolamento, già vigente nel nostro ordinamento, anche perché il riferimento alla natura «digitale» potrebbe ingenerare confusione con la mera gestione digitale dello strumento finanziario tradizionale. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *b*), si riferisce correttamente alla «tecnologia a registro distribuito» o DLT e non alla tecnologia «digitale».

Medesima considerazione vale per la lettera *c*), che reca la definizione di «strumento finanziario digitale», mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione «strumento finanziario DLT», nonché per la lettera *d*), che reca la definizione di «registro per la circolazione digitale», mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione «registro distribuito»;

in riferimento alla lettera *l*) dell'articolo 1, che introduce la denominazione di «responsabile del registro», individuato nell'emittente (o soggetto da lui indicato), si osserva che tale figura non è rinvenibile nel regolamento. L'emittente, infatti, può e deve essere responsabile del «nodo di rete DLT», che è l'applicazione informatica che consente di operare nel registro condiviso in rete dagli altri nodi di rete, come risulta dalla definizione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *j*), definisce la figura del «gestore di un'infrastruttura di mercato DLT», sulla quale risiede appunto il registro distribuito e condiviso dai nodi di rete;

in riferimento all'articolo 11, secondo cui i vincoli sugli strumenti finanziari digitali, sottoscritti da un intermediario per conto di un cliente, si costituiscono esclusivamente con la loro registrazione sul conto del cliente presso l'intermediario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con l'articolo 9, secondo cui «Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro»;

in riferimento all'articolo 19, che disciplina l'iscrizione nel «elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale», valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con la definizione di cui alla predetta lettera *l*) dell'articolo 1, la quale individua il responsabile del registro solamente nell'emittente (o soggetto da lui indicato), mentre l'articolo 19 ricomprende nell'elenco anche soggetti non emittenti come i gestori di mercati o il depositario centrale italiano, nonché altri soggetti non emittenti (lettera *d*)) e altri soggetti che saranno individuati mediante regolamento Consob (lettera *e*)). Si valuti, quindi, l'opportunità di ridefinire l'elenco come elenco dei «gestori delle infrastrutture di mercato DLT» (definiti alla lettera *j*) dell'articolo 1) e dei «responsabili dei nodi di rete DLT» (ovvero gli emittenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1);

valuti, infine, la Commissione merito l'opportunità di stabilire una validità triennale del decreto-legge, in linea con la natura sperimentale del regime pilota triennale del regolamento (UE) 2022/858, che all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce la possibilità di prorogarlo di un ulteriore periodo di tre anni, oppure di renderlo permanente o di sopprimerlo del tutto, in base alla relazione che sarà presentata entro il 24 marzo 2026 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, sulla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;

– al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: «pane di produzione non interamente italiana», con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

– l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come «*Made in Italy* 100 per cento», ai sensi della normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;

– l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento al comma 2 dell'articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: «pane di produzione non interamente italiana», si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 «relativi alla panificazione», al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che sembra porre l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti

e non solo a quelli della panificazione, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;

– per quanto riguarda la portata applicativa dell'obbligo di cui al predetto comma 2 dell'articolo 14, occorre evidenziare che esso si fonda sull'ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26 prevede l'obbligo dell'indicazione di origine di un alimento, solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine. Inoltre, qualora l'origine dell'ingrediente primario sia diversa dall'origine dell'alimento, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la dicitura «pane di produzione non interamente italiana» (da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro) debba essere apposta solo qualora il consumatore possa essere indotto a credere nell'origine italiana dell'intero prodotto;

– per quanto riguarda il pane prodotto «interamente» nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto tale obbligo è già previsto dal citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine dell'alimento. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 2, dell'articolo 14, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura «pane di produzione non interamente italiana», non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;

– in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come «*Made in Italy* 100 per cento», si osserva che la normativa vigente di riferimento è rappresentata principalmente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;

– in riferimento all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di merito l'apposizione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;

– in riferimento all'articolo 20, che stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ri-

chiamare le pertinenti norme della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificate dal decreto legislativo n. 233 del 2017, di attuazione della citata direttiva europea;

– valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM (2023) 31 DEFINITIVO (*Doc.*
XVIII-bis, n. 5) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM (2023) 31, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza;

premesso che:

– disporre di statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili, sulla popolazione e sulle abitazioni, è essenziale per elaborare e attuare molte politiche strategiche dell'UE, tra cui le politiche economica, sociale e di coesione, in materia di efficienza energetica, di migrazione internazionale, nonché per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;

– dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, è emersa una perdurante carenza relativamente alla pertinenza, alla coerenza, all'uniformità e alla comparabilità dei dati demografici e altre statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale basato su di essi, nonché un'insufficienza di dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e frequenza nella rilevazione e comunicazione dei dati;

considerato che:

– la proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, integrando e specificando le statistiche attuali suddividendole su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche dettagliate, e precisando la periodicità e i tempi di riferimento, le fonti di dati e i metodi;

– la proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite, che migliora la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee;

considerati, inoltre, la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

La proposta risponde adeguatamente alle esigenze di miglioramento delle statistiche europee, emerse dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, alcune disposizioni non sono del tutto coerenti con il principio di proporzionalità, in relazione agli obiettivi che la proposta si prefigge di raggiungere.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i «segni di vita», utilizzabili per la determinazione della «dimora abituale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, appare sproporzionata la previsione di poter utilizzare «qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona». Si rileva, infatti, che la possibilità di ottenere informazioni su singole persone, comprese le loro «tracce digitali», mediante qualsiasi fonte adeguata, implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato. Si ritiene, pertanto, necessario esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

In riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alla condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), mediante un'infrastruttura sicura che dovrà essere istituita dalla Commissione europea, come previsto dal paragrafo 2, per l'elaborazione delle statistiche disciplinate dal regolamento e per migliorarne la qualità, si ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, si osserva che i numerosi obblighi di elaborazione e trasmissione anche trimestrale delle statistiche, e di requisiti qualitativi e quantitativi previsti, comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse.

Infine, sebbene i consideranda nn. 30 e 33 affermano la necessità di applicare la normativa sulla protezione dei dati personali quando si procede al trattamento dei dati personali nell'attuare il regolamento, appare opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 632 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato, in particolare, che:

– la protezione temporanea, prevista dalla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, è una procedura di carattere eccezionale, utilizzata per la prima volta il 4 marzo 2022, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2001/55/CE. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024;

– in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 13 aprile 2023

Plenaria
64^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(564-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati alcuni emendamenti nel corso della seduta di ieri, il cui esame era stato sospeso.

Dà quindi la parola ai relatori per illustrare gli emendamenti accantonati nonché i restanti emendamenti.

I relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*) illustrano gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri e gli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte rife-

rite all'articolo 4-*bis*, risulta necessario verificare i profili finanziari relativi agli analoghi emendamenti 4-*bis*.200 (già 4.0.500/2) e 4-*bis*.201. In riferimento all'articolo 7, richiedono la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.200 (già 7.0.23). Per quanto riguarda l'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 20.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 47, occorre valutare i profili finanziari relativi alle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46), con particolare riguardo alla lettera *a*). L'emendamento 47.212 (già 47.76), lettera *b*), appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 47.66, con particolare riguardo alla lettera *c*). Occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 47.227 (già 47.143), su cui occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare i profili finanziari 47.229 (già 47.126), anche in relazione al trasferimento della competenza dalle regioni allo Stato. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 47.230 (già 47.134), con particolare riguardo al comma 8-*ter*. Comporta maggiori oneri la proposta 47.232 (già 47.142). Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 47.0.200 (già 47.0.7).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 47-*bis*, chiedono conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi previsti dalle proposte 47-*bis*.0.200 (già 47.0.9) e 47-*bis*.0.201 (già 47.0.8).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 50, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15) e 50.204 (già 50.13).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 52, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 52.2 e 52.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 53.1, 53.7 (testo 2) e 53.200 (già 53.5). Con riferimento all'emendamento 53.0.200 (già 53.0.1) risulta necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riguardo all'articolo 54, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 54.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 55.5, con particolare riferimento al punto 2 della lettera *b*), e all'attribuzione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla lettera *a*).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine alle proposte emendative 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 56.

La sottosegretaria ALBANO in relazione alle proposte 4-*bis*.200 (già 4.0.500/2) e 4-*bis*.201 esprime parere di semplice contrarietà, in quanto, in ordine alla questione posta dagli emendamenti, il Ministero dell'economia

e delle finanze adotterà ogni più adeguata iniziativa in via amministrativa per semplificare ed agevolare gli adempimenti a carico dei soggetti attuatori e quindi dei comuni.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per sottolineare l'importanza del tema posto dalle proposte emendative in parola, ricordando in particolare i contenuti dell'emendamento 4-*bis*.200, già oggetto di attenzione nel corso dell'esame in sede referente, che intende affrontare il grave problema inerente il funzionamento della piattaforma Regis, in relazione alla attuazione del PNRR. Richiamando a tale riguardo quanto affermato dal Ministro Fitto nel corso della seduta di ieri in Aula, in ordine allo stretto rapporto tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione del PNRR, sottolinea come il parere testé espresso dal Governo sulle proposte emendative in esame in tale materia delinei un problema ancora aperto, che non viene affrontato dal Governo. Ricorda al riguardo come le amministrazioni dei comuni abbiano posto all'attenzione del Governo il tema del funzionamento della piattaforma Regis, sottolineando come la mancata soluzione di tali questioni determinerà un blocco nell'attuazione dei progetti del Piano. Evidenzia come il sistema delle autonomie locali non risulti adeguatamente supportato dal Governo centrale, atteso che il problema resta non affrontato mentre rappresenta una questione prioritaria.

La sottosegretaria ALBANO, nel ribadire il parere contrario sulle proposte 4-*bis*.200 e 4-*bis*.201, formula poi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 7.0.200 (*già* 7.0.23). La proposta prevede che SACE presti direttamente garanzie in favore di imprese secondo quanto previsto dall'emendamento, presentando profili di criticità anche sotto il profilo finanziario, in quanto SACE, contrariamente alla prassi operativa incentrata sulla prestazione di garanzie finanziarie su finanziamenti bancari, agirebbe a copertura di rischi non specificati di mancato pagamento dei lavori, risultando di difficile identificazione il profilo di capacità generativa di leva finanziaria, tipica degli interventi pubblici in economia tramite garanzia e, quindi, di supporto alla liquidità delle imprese, pure citato dalla proposta in esame quale ratio dell'intervento. I citati profili di criticità sotto l'aspetto finanziario sono associati, in particolare, alla circostanza che l'intervento proposto, nel prevedere che sulle obbligazioni assunte da SACE sia accordata la garanzia dello Stato, alloca integralmente sul bilancio pubblico un tipico rischio di impresa, inerente l'inosservanza degli obblighi contrattuali di disciplina dei rapporti delle filiere di esecuzione delle commesse pubbliche PNRR, con un potenziale effetto moltiplicativo dell'esposizione del garante pubblico di difficile stima, attesa la non prevedibilità, in termini qualitativi e quantitativi degli eventi di danno, quali gli inadempimenti contrattuali indennizzati da SACE, con ricadute in termini di non agevole quantificabilità degli oneri connessi agli eventuali stanziamenti da allocare a copertura degli esborsi attesi per l'attivazione della garanzia pubblica. Per quanto sopra esposto conferma il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Sulla proposta 20.1 formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto si sopprime l'articolo che riguarda disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, trattandosi di un articolo che concorre al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Sulle proposte 47.201 (*già* 47.1) e 47.210 (*già* 47.46) rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari.

Sulla proposta 47.212 (*già* 47.76) formula parere di semplice contrarietà, atteso che la disposizione è suscettibile di estendere la platea dei soggetti ammessi ad accedere alle forme di incentivazione previste per gli impianti di energia a fonte rinnovabile con conseguente impatto sugli oneri generali di sistema.

Sulla proposta 47.66 rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari, così come sulle proposte 47.229 (*già* 47.126) e 47.230 (*già* 47.134).

Sulla proposta 47.227 (*già* 47.143) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essa reca oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Sulle proposte 47.232 (*già* 47.142), 47.0.200 (*già* 47.0.7), 47-bis.0.200 (*già* 47.0.9) e 47-bis.0.201 (*già* 47.0.8) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 50.201 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria prevedendo, tra l'altro, incarichi di collaborazione in capo ad alcune autorità di gestione dei programmi già di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale senza indicarne il relativo onere e la relativa copertura.

Sulla proposta 50.5 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, atteso che non sono forniti elementi a dimostrazione della idoneità della copertura indicata al successivo comma 16, che prevede che i compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulle proposte 50.202 (*già* 50.12), 50.203 (*già* 50.15), 50.204 (*già* 50.13) e 52.6, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 52.2 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria anche in considerazione delle criticità relativamente alla dotazione del FSC 2021-2027 per l'anno 2023, anche con riferimento alla dotazione di cassa.

Sulla proposta 53.1 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ragione dell'estensione della disposizione ad interventi non infrastrutturali, in quanto farebbe venir meno la ratio della dispo-

zione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Sulla proposta 53.7 (testo 2) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Inoltre, la proposta determina oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in quanto prevede, tra l'altro, la redistribuzione delle risorse non impegnate delle Programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti a favore dei PSC 2021-2027 con conseguente minore disponibilità finanziaria di risorse per la copertura degli oneri previsti a legislazione vigente per le misure di cui al decreto-legge n. 50/2022.

Sulla proposta 53.200 (già 53.5) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si estende l'ambito di applicazione della disposizione anche a interventi per i quali sia stata adottata anche solamente la determina a contrarre, in contrasto con la *ratio* della norma finalizzata ad assicurare il completamento di interventi infrastrutturali dotati di maggiore livello di avanzamento. Si osserva infatti che il riferimento all'adozione della determinazione a contrarre attiene ad un atto interno alle Amministrazioni, preliminare alla pubblicazione di bandi o avvisi, o all'invio a presentare offerte. L'emanazione di tale atto, di per sé, non determina l'effettivo avvio delle predette procedure e non sembra coerente con il requisito di avvenuto avvio delle opere e quindi con la finalità di completamento delle stesse. Inoltre, il Sistema di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato non rileva l'emanazione delle determinazioni a contrarre delle amministrazioni coinvolte. Atteso che l'articolo 53 fonda l'attività istruttoria relativa alla ricognizione degli interventi anche sui dati informativi presenti sul detto sistema di monitoraggio, rileva ulteriormente che l'applicazione della norma sulla base dell'emendamento in esame potrebbe determinare criticità applicative pregiudicando quindi il raggiungimento di obiettivi PNRR.

Sulla proposta 53.0.200 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Il senatore PATUANELLI (M5S) chiede al Governo elementi di chiarimento sul parere espresso in ordine alla proposta 53.0.200, in relazione alla quale veniva chiesto dai relatori di chiarire la disponibilità delle risorse sul Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, mentre la Sottosegretaria ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che risulti chiarita la disponibilità di tale Fondo.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che le risorse del Fondo non risultano capienti rispetto all'importo dell'onere recato dalla proposta emendativa in questione.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) interviene per sottolineare come la proposta 53.200, su cui il Governo ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, intende intervenire sulla funzionalità delle amministrazioni locali in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo inerente sport e periferie, per il quale si rischia a breve un effetto di definanziamento di fatto qualora tali amministrazioni non riuscissero, per difficoltà operative, a procedere alle gare, pur essendo tali risorse già impegnate e disponibili. La proposta mira quindi a sostenere la concreta fattibilità dell'impiego di tali risorse, di grande importanza per le amministrazioni locali.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 54.4 in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 55.5 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base degli elementi disponibili in quanto appare suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria.

Sulle proposte 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Infine, a rettifica del parere già espresso dal Governo nella seduta di ieri, evidenzia che nella proposta 42.200, su cui il Governo aveva espresso un nulla osta, il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base di motivazioni che sono rese disponibili ai Commissari.

Alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, i relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*) illustrano la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte riferite agli articoli da 47 alla fine, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.200 (*già* 7.0.23), 20.1, 47.227 (*già* 47.143), 47.232 (*già* 47.142), 47.0.200 (*già* 47.0.7), 47-bis.0.200 (*già* 47.0.9), 47-bis.0.201 (*già* 47.0.8), 50.201, 50.5, 50.202 (*già* 50.12), 50.203 (*già* 50.15), 50.204 (*già* 50.13), 52.2, 52.6, 53.1, 53.7 (testo 2), 53.200 (*già* 53.5), 53.0.200 (*già* 53.0.1), 54.4, 55.5, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4-bis.200 (*già* 4.0.500/2), 4-bis.201 e 47.212 (*già* 47.76).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sull'emendamento 42.200 (già 42.1) il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), occorre chiedere conferma della congruità delle stime relative al contributo di sostentamento, anche in raffronto con i precedenti provvedimenti in materia. Riguardo all'onere relativo all'accesso al servizio nazionale a condizioni di parità con i cittadini italiani, di cui al comma 6, quantificato in ultimo come costo da coprire in 191,1 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale per il 2023, occorre avere conferma della sostenibilità a carico del suddetto Fondo. In relazione all'articolo 4, concernente la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la correttezza dell'impiego di personale, al fine di fare fronte alle numerose richieste di protezione internazionale per 3 mesi a fronte di un conflitto che appare di lunga durata. Per quanto riguarda l'articolo 5, recante le disposizioni finanziarie, andrebbe confermato che le riduzioni previste dall'allegato 1 siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni assegnate ai rispettivi uffici. Inoltre andrebbe esplicitato, come previsto dalle norme di contabilità, la natura delle autorizzazioni di spesa ridotte indicate dall'allegato 1 al fine di verificarne la comprimibilità anche in relazione al tipo di spesa. Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 4, occorre avere conferma della compatibilità con i flussi di cassa previsti per il 2023 al fine di escludere eventuali ripercussioni sul debito pubblico. Anche al fine di chiarire i rilievi sopra sollevati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del Bilancio n. 42.

La sottosegretaria ALBANO deposita la suddetta relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati. Deposita altresì una nota integrativa sulle osservazioni poste dalla relazione.

Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce degli elementi acquisiti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e ac-

quisiti la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, nonché gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento alla copertura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) mediante le riduzioni di stanziamento indicate in Allegato 1, si conferma che le risorse allocate nei programmi di spesa sono disponibili ed il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati. Con riferimento alla copertura di cui al comma 1, lettera b) mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario, si rappresenta che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono entrate cosiddette "di scopo", ossia riassegnabili alla spesa solo nella misura in cui siano finalizzate o destinate, nel caso specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 148 della legge 388 del 2000, a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tali entrate, peraltro, seppure riassegnabili, sono per loro natura aleatorie in quanto derivanti dalle sanzioni eventualmente irrogate dall'autorità. Pertanto, non essendo certe in fase previsionale ed essendo quantificabili solo a consuntivo, l'ammontare stabilizzato, a norma del comma 1-*bis* dell'articolo 23 della legge 196 del 2009, a bilancio è stato prudenzialmente determinato sulla base del *trend* storico tenendo conto di quanto affluito stabilmente all'entrata nei singoli esercizi del triennio precedente e della capacità di spesa del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;

in merito alla previsione di cui al comma 4 in base al quale, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stata chiesta conferma in merito alla compatibilità della previsione di tali anticipazioni con il fabbisogno di cassa del settore statale previsto per il 2023 ai sensi della legislazione vigente, sia dal lato della sua formazione che, conseguentemente, della sua copertura, fornendosi rassicurazioni circa l'assenza di riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in calendario per il corrente anno: a riguardo, si rappresenta che gli importi quantificati nella relazione tecnica sono compatibili con le previsioni del fabbisogno del settore statale per il 2023 e tali da far escludere riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in calendario per il corrente anno,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Con il parere favorevole del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(317) *ROMEO e altri.* – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) *MENIA e altri.* – *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) *GASPARRI.* – *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli»*

(Parere alla 7^a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di elementi da parte del Governo sui disegni di legge in esame.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame dei provvedimenti in quanto risulta in corso la relativa istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(605) *Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech*

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita le riposte del Governo in ordine alle osservazioni poste dalla Commissione.

Il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra la seguente proposta di parere, che tiene conto degli elementi di risposta forniti dal Governo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Sul punto, l'articolo 3, comma 1, consente che il registro delle scritturazioni dei trasferimenti di attività finanziarie digitali possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini del potenziale impatto sulla contabilità nazionale, si precisa che si tratta di una mera facoltà, del tutto eventuale, prevista all'interno dell'articolato per consentire in futuro di sperimentare eventuali emissioni di titoli su tecnologie di registro distribuito. Ad ogni modo, la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver

luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 8, si conferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto, come esplicitato anche nella relazione tecnica di accompagnamento, il trattamento tributario da applicare agli utili e alle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è identico a quello attualmente vigente dal punto di vista del livello di tassazione (aliquota del 26 per cento);

in relazione all'articolo 26, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 34, viene rilevato che la relazione tecnica già esplicita il carattere aleatorio delle entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30, qualificandole come "eventuali", e viene segnalato che le risorse eventualmente riassegnabili sulla base di tali introiti non sono comunque destinati a coprire oneri inderogabili né attività predeterminate e continuative. In relazione al comma 2, dal momento che si prevede una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, si precisa che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del provvedimento in commento, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. In relazione alla gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle misure sanzionatorie, che potrà essere affidata dal Ministro dell'economia e delle finanze a società *in house*, attraverso la stipula di una apposita convenzione tra la società stessa ed il Ministero, con oneri – quelli derivanti dalla previsione di un corrispettivo in favore della società *in house* stessa – a carico degli stessi fondi versati al bilancio dello Stato per effetto dell'irrogazione delle sanzioni in discussione, viene evidenziato che la proposta non prevede la possibilità di costituire una nuova società *in house* per la gestione delle sanzioni ivi previste e che tale gestione potrebbe essere assegnata ad una delle società *in house* già costituite,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice MENNUNI (*Fdi*) illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime l'avviso conforme del Governo.

La relatrice MENNUNI (*Fdi*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 13 aprile 2023

Plenaria
38^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

La sottosegretaria SAVINO risponde all'interrogazione n. 3-00122, a firma del senatore Rosa, osservando preliminarmente che l'atto di sindacato ispettivo in questione fa riferimento al contenzioso instaurato dalla Regione Basilicata per la devoluzione delle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale, riferita all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

In particolare viene segnalato che, con la sentenza n. 45/2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, depositata il 14 dicembre 2020, confermata in appello dalla sentenza n. 391/2021 della seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento in favore della Regione Basilicata (in virtù del citato articolo 9, comma 1), di un importo pari a complessivi 32.275.314,59 euro, oltre agli interessi per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. Successivamente, con la sentenza n. 75/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della

Corte dei conti, non appellata, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di un importo pari a complessivi 25.863.231,91 euro, oltre interessi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

L'atto di sindacato ispettivo rileva poi che, attraverso l'ingiunzione di pagamento n. 002ACC/2021, non opposta, rivolta al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già Ministero per lo sviluppo economico) in solido con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Basilicata ha chiesto anche il pagamento di 41.117.021,43 euro, inclusi interessi di mora, quali risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'articolo 45 della legge n.99 del 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, afferenti alle produzioni 2015.

Precisa quindi che la sentenza n. 45 del 2020 è stata emessa a conclusione del giudizio instauratosi avverso l'ingiunzione di pagamento n. 001GI/2020, ai sensi dell'articolo 2 del R.D. n. 639 del 1910, della Regione Basilicata rivolta all'Agenzia delle entrate in solido con il Ministero dell'economia per il pagamento della somma di 34.540.036,77 euro, derivante all'asserito mancato riversamento alla tesoreria regionale dell'importo rinveniente dall'attività di recupero fiscale di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, per il periodo dal 27 maggio 2011 al 31 dicembre 2014. Il Collegio, pur respingendo il ricorso proposto dalle amministrazioni centrali, ha comunque rideterminato il credito della Regione Basilicata nei confronti dell'Agenzia e del Ministero dell'economia. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia e il Ministero dell'economia hanno presentato appello davanti alla Corte dei Conti Centrale di Appello di Roma (RG n. 58895/2021) e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 391/2021 del 9 novembre 2021 che ha confermato la sentenza n. 45 del 2020. Infine, la Corte di Conti, Sezione per la Basilicata, con la sentenza n. 75/2021 ha, successivamente, condannato il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate al pagamento in solido di € 25.863.231,91, oltre gli interessi moratori dalla data di ogni ritardato versamento, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 ottobre 2019. Sia la menzionata sentenza n. 391/2021 della Corte dei Conti di Appello che la accennata sentenza n. 75/2021 della Corte dei conti per la Basilicata sono altresì passate in giudicato.

In tale contesto -prosegue l'oratrice- si inserisce l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 197 del 2022, a norma del quale, in caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. Tale disposizione ha pertanto previsto che gli oneri de-

rivanti dall'esecuzione delle sentenze siano sostenuti dall'Agenzia delle entrate a fronte delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

L'Agenzia rappresenta quindi che, sin dall'instaurazione dei contenziosi con la Regione Basilicata, ha provveduto ad accantonare al fondo cause in corso la totalità degli importi in contestazione. Pertanto, premessa l'esistenza della provvista contabile per effettuare i pagamenti in favore della Regione, si rendono necessari tempi tecnici per completare e consolidare i calcoli della rivalutazione e degli interessi legali disposti dalle sentenze.

L'Agenzia nel precisare che gli importi in contestazione erano stati al tempo giornalmente versati sul conto di tesoreria centrale intestato alla Regione presso la Banca d'Italia, relativa al «fondo sanità», ha evidenziato che al fine della corretta liquidazione è stato necessario ricostruire le informazioni di dettaglio afferenti ai relativi mandati di pagamento giornalieri. Sono stati quindi catalogati 4744 mandati inviati alla contabilità speciale intestata alla Regione relativa al «fondo sanità», presso la Banca 57 d'Italia, per i versamenti dell'IRAP da attività di controllo per le annualità in considerazione e 5184 mandati inviati alla contabilità speciale intestata alla Regione relativa al «fondo sanità», presso la Banca d'Italia, per i versamenti dell'addizionale regionale all'IRPEF da attività di controllo.

I dati sono attualmente oggetto di controllo contabile da parte dell'Agenzia che sta, parimenti, svolgendo i dovuti calcoli per la quantificazione degli interessi e della rivalutazione. Le tempistiche per il pagamento di quanto riconosciuto dalle due sentenze alla Regione Basilicata sono, pertanto, necessariamente influenzate dalla circostanza che le annualità da considerare ai fini della liquidazione sono non solo datate, ma molteplici (dal 2011 al 2019). Nel corso di tale arco temporale i versamenti delle somme in contestazione sono stati infatti effettuati giornalmente e, quindi, la quantità di dati giornalieri su cui effettuare tutti i calcoli richiesti dalle sentenze è decisamente copiosa. L'Agenzia riferisce, inoltre, di aver già predisposto il pagamento della sorte capitale per entrambe le sentenze e la relativa data di regolamento è stata già prevista per il giorno 6 aprile 2023; contestualmente sono state attivate le interlocuzioni necessarie con i competenti uffici regionali al fine di addivenire alla puntuale quantificazione degli importi di rivalutazione monetaria e interessi legali, stante la numerosità delle singole quote a base di calcolo.

La sottosegretaria prosegue la propria esposizione soffermandosi sull'ulteriore richiesta di pagamento di 41.117.021,43 euro, inclusi interessi di mora, avanzata dalla Regione Basilicata per le risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute sul proprio territorio nel 2015, appare opportuno, preliminarmente, richiamare il quadro normativo di riferimento.

Precisa al riguardo che il citato articolo 45 ha incrementato, a partire dal 1° gennaio 2009, dal 7 al 10 per cento l'aliquota di prodotto che le società titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono tenute a corrispondere, in forza dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo

25 novembre 1996, n. 625, in relazione alle produzioni annualmente estratte in terraferma. L'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del successivo decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 dello stesso anno, ha quindi novellato l'articolo 45, disponendo che, a partire dalle produzioni del 2013, le somme corrispondenti al valore di detto incremento siano destinate al finanziamento di misure di sviluppo economico e di iniziative a valenza sociale a beneficio dei territori interessati da attività estrattive.

I versamenti delle società sono effettuati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnate al «Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» istituito nello stato di previsione di bilancio dell'attuale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Ministero al quale, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, sono state trasferite le competenze e la relativa direzione generale di riferimento, in precedenza facente parte del Ministero per lo sviluppo economico, come capitolo 3593. Le somme versate al Fondo vengono quindi ripartite annualmente tra le Regioni, in proporzione alle produzioni in ciascuno di esse ottenute, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza Energetica.

Al riguardo, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha rappresentato che le risorse inizialmente previste per il 2016 e stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE ammontavano a 60 milioni di euro, salvi poi verifica e monitoraggio delle entrate relative alle royalties durante l'arco dell'anno. Il Dipartimento ha precisato, inoltre, che le somme effettivamente affluite all'entrata nel corso del 2016, a titolo di *royalties* afferenti le produzioni 2015, sono state pari a 46.745.967,26 euro, ma quelle oggetto di riparto – effettivamente spettanti alle Regioni – sono state invece pari a 36.745.967,26 euro, per effetto di una riduzione di 10 milioni disposta dall'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Con specifico riferimento alle entrate relative al 2015, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha poi evidenziato che, nel mese di giugno 2015, le società concessionarie hanno instaurato un contenzioso avverso il Ministero dello sviluppo economico (all'epoca competente in materia), il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (oggi ARERA) e le amministrazioni beneficiarie delle *royalties*, affinché fosse rivisto il criterio di valorizzazione delle aliquote gas.

Il TAR della Regione Lombardia ha accolto le tesi delle compagnie petrolifere con sei sentenze, tutte del 17 giugno 2016, avverso le quali il Ministero dello sviluppo economico ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso stabilendo che il parametro da adottare era quello che era stato utilizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 625 del 1996, dall'Amministrazione ricorrente. Tuttavia, nelle more della definizione del giudizio, la situazione di incertezza da questo

determinata circa il criterio di valorizzazione delle aliquote gas, ha, di fatto, reso inattuabile l'emanazione del Decreto di ripartizione delle somme afferenti alle produzioni 2015. In mancanza di tale decreto, in base alle vigenti regole di contabilità e bilancio, non è stato pertanto possibile provvedere al perfezionamento del decreto di impegno delle medesime somme, che sono andate in economia.

Ciò posto – rilevato che la somma 41.117.021,43 euro, chiesta dalla regione Basilicata con la citata ingiunzione di pagamento dell'ottobre 2021 quale quota del Fondo 2015 ad essa spettante, eccede l'importo totale di 36.745.967,26 euro, affluito, come detto, nel Fondo a titolo di *royalties* per le produzioni 2015 – si evidenzia che, in assenza di un decreto di riparto, non appare definibile la quota eventualmente spettante alla Regione Basilicata. In ogni caso, poiché le relative disponibilità finanziarie sono andate in economia nel corso del 2016, a legislazione vigente, il bilancio dello Stato non presenta le necessarie risorse.

Conclude osservando che il Governo si riserva di valutare le opportune iniziative da intraprendere per risolvere la problematica evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo.

Replica il senatore ROSA (*Fdi*), rammentando che il proprio atto di sindacato ispettivo, che fa seguito ad analoghi atti presentati nella scorsa legislatura, concerne delle controversie tra l'Amministrazione centrale dello Stato e la Regione Basilicata assai risalenti nel tempo che dovrebbero trovare adeguata soluzione.

Nell'esprimere apprezzamento per l'intervento legislativo operato dal Governo nell'ultima legge di bilancio, che ha consentito il pagamento della somma di oltre 25 milioni di euro dovuta alla Regione Basilicata, auspica che si possano quanto prima predisporre gli opportuni interventi normativi al fine di consentire anche l'effettuazione dell'ulteriore pagamento di oltre 41 milioni di euro.

Conclude dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

La sottosegretaria SAVINO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00314, a firma del senatore Cottarelli, rilevando che essa fa riferimento al particolare regime di imposizione fiscale previsto per i *fringe benefit*, ossia l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione. In particolare, nella categoria dei *fringe benefit* rientrano i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato in relazione ai quali l'art. 51, comma 4, lettera b), del TUIR stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Osserva inoltre che, a parere dell'interrogante, tale metodo di calcolo risulta adeguato in relazione ai finanziamenti a tasso variabile ma non per

i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per quest'ultima tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data. Tanto premesso, l'atto di sindacato ispettivo chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un'iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.

Precisa quindi che l'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR prevede che in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi. Invece, in fasi congiunturali caratterizzate da tassi crescenti -come quella attuale- si registrano in relazione ai mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente (che in alcuni casi ha stipulato il mutuo, in un periodo di tassi molto bassi, alle stesse condizioni offerte alla clientela).

Nel dettaglio, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria fanno presente che dal comparto bancario sono già state segnalate le predette problematiche in merito alle modalità di determinazione del valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, come *fringe benefit*, in caso di erogazione di mutui a tassi inferiori a quelli di mercato. Il comparto bancario ha, infatti, evidenziato che l'ancoraggio del beneficio al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di non giustificata aleatorietà rispetto a detto calcolo che dovrebbe essere determinato, semplicemente, dallo *spread* tra il tasso agevolato e quello di mercato al momento della stipula del contratto. Le successive variazioni del TUR dovrebbero essere irrilevanti così come lo sono per il calcolo della rata per qualunque mutuo a tasso fisso. Secondo i rappresentanti del settore bancario si prefigurerebbe pertanto un'ipotesi di tassazione condizionata, nella quale la condizione è rappresentata da un evento incerto e privo di relazione con la sfera del contribuente tassato e la sua capacità contributiva.

Conclude evidenziando che sono comunque in corso attività istruttorie finalizzate a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a correggere il criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, in conseguenza dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento della BCE, fatta salva la necessità di quantificare gli effetti finanziari recati dalla disposizione da emanare al fine dell'individuazione dei necessari mezzi di copertura.

Replica il senatore COTTARELLI (PD-IDP) precisando che si dovrebbe comunque tener conto, nel ciclo economico, che gli effetti prodotti

a seguito di un rialzo dei tassi di interesse non si compensano automaticamente con quelli derivanti da periodi connotati da un ribasso.

Conclude quindi dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, auspicando un tempestivo intervento normativo come da ultimo preannunciato.

Il presidente GARAVAGLIA dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GARAVAGLIA, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea ed apprezzate le circostanze, propone di rinviare a prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,55.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 13 aprile 2023

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul nuovo testo unificato (NT 2) per i disegni di legge nn. 317, 533 e 548, recanti iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 marzo scorso), e che, pertanto, non si può procedere alle votazioni degli emendamenti riferiti a tale testo.

Prende atto la Commissione.

Tenuto conto che non sussistono le condizioni per esaminare gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 13 aprile 2023

Plenaria

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di FNOMCeO, Roberto Monaco, segretario, accompagnato da Marcello Fontana, dirigente dell'ufficio legislativo, e Michela Molinari, ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di FNOMCeO

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al dottor MONACO.

Successivamente il presidente ZAFFINI (*FdI*) pone un quesito, al quale risponde il dottor MONACO.

Il PRESIDENTE ringrazia infine gli intervenuti e conclude la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 13 aprile 2023

Plenaria

(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Giorgia MELONI, Presidente del Consiglio dei Ministri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni
(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Giorgia MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (PD-IDP) e Licia RONZULLI (Fi-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (Fdl), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Giorgia MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Meloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,55.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 17,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 18.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 13 aprile 2023

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:

Plenaria *Pag.* 59

**DELEGAZIONE
PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

Giovedì 13 aprile 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente provvisoria
Deborah BERGAMINI

indi della presidente eletta
Elisabetta GARDINI

La seduta inizia alle ore 9.

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari. Avverte che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Ricorda che possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi della delegazione e non anche quelli supplenti.

Elezione del presidente

Deborah BERGAMINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti:	17
Votanti:	17
Maggioranza assoluta dei voti	9

Hanno riportato voti:

deputato Elisabetta GARDINI	12
deputata Deborah BERGAMINI	2
Schede bianche	3

Proclama eletta presidente la deputata *Elisabetta GARDINI*

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alfredo ANTONIOZZI, Deborah BERGAMINI, Simone BILLI, Elena BONETTI, Dimitri COIN, Elisabetta GARDINI, Emma PAVANELLI (in sostituzione di Arnaldo LOMUTI), Stefano MAULLU, Piero FASSINO (in sostituzione di Andrea ORLANDO).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Giovanna PETRENGA (in sostituzione di Mario Alejandro BORGESE), Aurora FLORIDIA (in sostituzione di Giuseppe DE CRISTOFARO), Marco DREOSTO, Roberto ROSSO (in sostituzione di Licia RONZULLI), Marco SCURRIA, Domenica SPINELLI, Francesco VERDUCCI, Sandra ZAMPA.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, prosegue la seduta con l'elezione di due vice presidenti e due segretari.

La delegazione procede quindi alla votazione per l'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

Presenti:	17
Votanti:	17

Hanno riportato voti:

deputata Deborah BERGAMINI	11
senatrice Sandra ZAMPA	4
Schede bianche	1
Schede nulle	1

Proclama eletti vice presidenti la deputata Deborah BERGAMINI e la senatrice Sandra ZAMPA.

Risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti	17
Votanti:	17

Hanno riportato voti:

deputato Alfredo ANTONIOZZI	11
deputato Arnaldo LOMUTI	5
Schede bianche	1

Proclama eletti i deputati Alfredo ANTONIOZZI e Arnaldo LOMUTI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alfredo ANTONIOZZI, Deborah BERGAMINI, Simone BILLI, Elena BONETTI, Dimitri COIN, Elisabetta GARDINI, Emma PAVANELLI (in sostituzione di Arnaldo LOMUTI), Stefano MAULLU, Piero FASSINO (in sostituzione di Andrea ORLANDO).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Giovanna PETRENGA (in sostituzione di Mario Alejandro BORGHESE), Aurora FLORIDIA (in sostituzione di Giuseppe DE CRISTOFARO), Marco DREOSTO, Roberto ROSSO (in sostituzione di Licia RONZULLI), Marco SCURRIA, Domenica SPINELLI, Francesco VERDUCCI, Sandra ZAMPA.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro. Inoltre, comunica che, sulla base delle indicazioni trasmesse dai componenti in riferimento all'appartenenza alle Commissioni, la Presidenza provvederà alla relativa ripartizione, tenendo conto dei desideri espressi, del numero dei posti disponibili e degli equilibri politici ed istituzionali, data l'esigenza di trasmettere la ripartizione tempestivamente in modo da consentire all'Assemblea del Consiglio d'Europa di procedere all'assegnazione formale alle varie Commissioni in tempo per la prossima sessione di aprile.

Propone, infine, di indicare alla carica di Vicepresidente all'APCE – come di consueto – il Presidente della Delegazione.

La Delegazione concorda.

Elena BONETTI, auspica che la Delegazione possa svolgere un lavoro trasversale ed inclusivo, con il coinvolgimento di tutti i Gruppi politici, cosa che non è stata fatta in riferimento alla composizione dell'Ufficio di presidenza. Si augura quindi che in occasione della ripartizione dei componenti nelle Commissioni dell'Assemblea si possa assicurare il massimo coinvolgimento di tutti.

La seduta termina alle ore 9,35.

